

Prot. n°5677/p/cv

Roma, 27 febbraio 2013

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 511

Oggetto: linee guida codifica e scambio dati cantieri

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute dalle Casse Edili e da alcune società informatiche fornitrici dei sistemi di gestione dei dati dei cantieri ai fini della verifica di congruità della manodopera, si inviano in allegato delle linee guida per la generazione dei codici cantiere e per la definizione di alcune regole per lo scambio dei dati tra le Casse Edili.

Obiettivo del documento, a cui seguirà la realizzazione di un tavolo tecnico per la definizione delle procedure informatiche che dovranno applicare quanto contenuto nelle citate linee guida, è quello di garantire a tutte le Casse Edili la piena disponibilità di tutte le informazioni necessarie alla gestione della verifica di congruità secondo quanto stabilito dalle parti sociali attraverso il Comitato della bilateralità.

Si invitano, quindi, le Casse Edili a segnalare eventuali ulteriori necessità di chiarimenti da parte della CNCE a cui, anche su questa materia, spetta l'attività di coordinamento e di servizio a favore del sistema degli enti paritetici.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Emilio Correale

Il Presidente
Giorgio Forlani



Allegato: 1

Linee guida per la codifica e per lo scambio dati dei cantieri (*)

1. La verifica di congruità viene effettuata esclusivamente dalla Cassa Edile nel cui territorio di competenza è ubicato il cantiere sottoposto a verifica e presso cui è iscritta l'impresa principale.

2. L'impresa principale è tenuta a fornire alla Cassa Edile tutti i dati relativi al cantiere (e le successive modifiche) attraverso i sistemi informatici adottati dalla Cassa edile stessa.

3. La Cassa Edile attribuisce il **Codice Univoco del Cantiere** - comunicandolo all'impresa stessa - sulla base dei seguenti elementi :

- codice CNCE della Cassa Edile
- data inizio lavori
- denominazione e codice fiscale committente
- ragione sociale e codice fiscale impresa principale
- ubicazione cantiere (via/piazza, numero civico, comune, cap, provincia)
- tipologia lavori (tabella allegata Avviso comune)
- codice identificativo gara - CIG (lavori pubblici)

4. L'impresa subappaltatrice, qualora non sia in possesso del codice del cantiere, è tenuta a fornire alla Cassa Edile presso cui è iscritta i seguenti dati minimi per l'identificazione del cantiere :

- codice fiscale proprio
- codice fiscale impresa appaltatrice
- ubicazione cantiere
- tipologia lavori (tabella allegata Avviso comune)

5. La Cassa Edile, attraverso i dati forniti dall'impresa subappaltatrice, verificherà l'eventuale avvenuta registrazione del cantiere e, nel caso, comunicherà all'impresa il relativo Codice Univoco già esistente. Qualora il cantiere non sia stato precedentemente censito, la Cassa attribuirà allo stesso un codice provvisorio che verrà utilizzato fino al ricongiungimento con i dati forniti dall'impresa appaltatrice.

6. In relazione all'esistenza di più Banche dati per la registrazione dei cantieri (MUT, Edilconnect, Soldo o altre locali), le Casse edili sono tenute ad osservare quanto segue :

- a) La Cassa Edile che detiene i dati relativi al cantiere, forniti dall'impresa principale deve mettere a disposizione delle altre Casse del sistema il Codice Univoco attribuito al cantiere (vedi punto 3).
- b) La Cassa Edile, in relazione alla presenza di un nuovo cantiere nella denuncia di un'impresa subappaltatrice, prima di generare un nuovo codice dovrà verificare, attraverso i dati identificativi del cantiere previsti al punto 4, l'esistenza del Codice Univoco generato da un'altra impresa ed, eventualmente acquisirlo.
- c) Al fine di consentire alla Cassa Edile competente il monitoraggio dell'imponibile contributivo relativo a tutte le imprese operanti nel cantiere sottoposto a verifica di congruità, i dati relativi alla manodopera delle imprese subappaltatrici per il cantiere in esame sono acquisiti dalla Cassa Edile presso cui sono iscritte e questa, se diversa, è tenuta a fornirli alla Cassa Edile dove è iscritta l'impresa principale.

7. La Cnce, sulla base degli obiettivi di cui al punto precedente , istituirà un tavolo tecnico per la definizione delle più idonee procedure informatiche di acquisizione e scambio dei dati da parte delle Casse Edili.

(*) Per "cantiere" si intende l'opera realizzata per conto proprio o di un committente privato (di valore complessivo non inferiore a 100.000 euro) o di una stazione appaltante pubblica.